

Relazione conviviale Propeller del 14.05.2020

Premessa.

- A) Lo scompensamento verificatosi nella catena di distribuzione di molti prodotti a causa del confinamento,
- B) L'aggravamento di rischio che ne deriva alle società di Logistica per la modifica delle consistenze degli stock
- C) Le conseguenze per il datore per aver INAIL classificato i contagi da COVID 19 come Infortunio sul lavoro
- D) la sempre probabile possibilità che si manifesti l'insolvenza del cliente.

Creano interesse verso una attenta revisione delle polizze assicurative al fine di verificarne attualità e costi

Con questa premessa andiamo ad **individuare rischi assicurabili** che gravano sugli Operatori del Trasporto e della Logistica delle merci per suggerire **"concettualmente"** lo schema del programma di copertura ideale.

Dico concettualmente, perché non è assolutamente possibile entrare nel merito di questa materia in così poco tempo.

PRIMA DI INZIARE VORREI ATTIRARE L'ATTENZIONE SU QUESTI CONCETTI

Visto che di **Polizze di assicurazione** andremo a parlare, ritengo giusto definire i termini basilari ai prossimi ragionamenti, **CHE SONO.**

- **Polizza di Assicurazione**
- **Rischio Assicurabile**
- **Condizioni di Assicurazione**

Il cui significato è elementare per gli addetti ai lavori, ma complesso, almeno per mia esperienza, per chi compera la garanzia assicurativa e cioè l'Assicurato senza l'assistenza di un consulente.

li ricordiamo velocemente

- **Polizza di Assicurazione**

La **Polizza di assicurazione** non è un accordo che si può stipulare verbalmente, con una mail, con clausole di fantasia o di edizione fra le parti, ma un contratto condizionato da precise norme giuridiche .

In effetti il **Contratto o Polizza di assicurazione** cos' come definito dall'Art.1882 del CC. e' il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Il *contratto di assicurazione* è quindi il tipico contratto "aleatorio", vale a dire che al momento della sua stipulazione le parti ignorano quali delle due ne trarrà vantaggio e in che misura in quanto tutto dipende da circostanze future e incerte, cioè dal **Rischio assicurato**.

Rischio.?

Cosa significa Rischio nella materia assicurativa?
E' la probabilità che si verifichi il sinistro.

Rischio Assicurabile?

E' il rischio che l'Assicuratore è disponibile a coprire a **determinate condizioni**

Condizioni di assicurazione?

Son le clausole che stabiliscono la operatività della garanzia

Tali norme, vanno assolutamente lette e comprese per evitare e mi scuserete il gioco di parole **il rischio di restare delusi dalla assicurazione.**

Chiariti questi concetti

Proseguo con la Individuazione del rischio, per spiegare il perché l'operatore dei trasporti e della logistica ha interesse a stipulare una assicurazione sulle merci trattate ed attività collegate.

E qui distinguiamo tra chi spedisce o trasporta le merci e chi invece le tiene in deposito permanente

Attività di Spedizioniere e Vettore

Il Rischio sta nella natura di questa professione, regolata da precise leggi, che stabiliscono circostanze ed ammontare dell'indennizzo dovuto per :

- A. Perdita o danno alla merce presa in carico per la Spedizione o Trasporto
- B. Conseguenze di errori / omissioni commessi durante l'esecuzione dell'incarico
- C. Costi e spese comunque manifestatisi per gli accadimenti di cui sopra
Vale a dire errato instradamento, mancato arrivo o ritiro di contenitori, danni indiretti causati al cliente etc
- D. Le prestazioni accessorie collegate fornite dallo spedizioniere
- E. l'impegno assunto per la stipula della Polizza Per conto
- F. ALTRI RISCHI POCO PERCEPITI!**

Entrando nel merito

Per quanto attiene a

Perdita o danno alla merce presa in carico per la Spedizione o Trasporto

Occorre far riferimento a quanto stabilito da

Codice Civile 1737 e 1739 , 1693 1696

CMR

Convenzioni che regolano il Trasporto Marittimo ed aereo

Per quanto attiene a

Conseguenze di errori / omissioni commessi durante l'esecuzione dell'incarico

Al danno patrimoniale dovuto dal Professionista per inadempienza contrattuale.

Per quanto attiene a

Costi e spese comunque manifestatisi per gli accadimenti di cui sopra

Porto come esempio le conseguenze dell'errato instradamento, o le spese che si manifestano per il mancato arrivo o ritiro di contenitori, danni indiretti causati al cliente etc

Per quanto attiene a

Le prestazioni accessorie fornite dallo spedizioniere, mi soffermo un po di più perché spesso ignorate o non considerate nella loro gravità.

Ricordo che

ART. 1737 Disciplina del contratto di spedizione

Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo [spedizioniere](#) assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante , un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie .

Nota

Per operazioni accessorie intendiamo l'imballaggio, la custodia delle cose, le verifiche doganali, le operazioni di carico ecc..

Quindi, nel momento in cui lo spedizioniere e/o spedizioniere vettore e/o operatore di trasporti multimodali esegue, o provvede ad eseguire, o comunque fattura tali attività accessorie, potrebbe correre il rischio di dover far fronte :

- a danni causati dal carico non adeguatamente stivato o rizzato
- a richieste di risarcimento per danni causati a terzi Cose/Persono, durante la movimentazione di merci/contenitori
- in qualità di depositario, dei danni alle cose in consegna e custodia senza poter invocare i limiti di indennizzo concessi al vettore

- E. l'impegno assunto per la stipula della Polizza Per conto
Ricordo che lo spedizioniere è obbligato ad osservare *le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce.*
Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli [usi contrari](#), lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'[assicurazione](#) delle cose spedite. Vedi ART. 1739 - Obblighi dello spedizioniere "contrattuale" –

Questa facoltà che lo spedizioniere esercita molto volentieri lo pone in grave difficoltà quando non precisa e fa accettare al cliente le esatte condizioni e termini delle Polizza stipulata, mi riferisco a Franchigie scoperti Prescrizioni in materia di sicurezza etc.

Una dunque, prestazione da fornire con grande cautela

F. ALTRI RISCHI POCO PERCEPITI

- RISCHIO AMBIENTALE per la tenuta in deposito, **ANCHE SE IN CORSO DI VIAGGIO** di sostanze pericolose (colaggio in magazzino, colaggio durante il trasporto e relative contaminazioni)
- RISCHIO DELLA COMMITENZA DEL TRASPORTO cioè delle eventuali responsabilità che possono derivare allo Spedizioniere o Vettore o all'Operatore Logistico, quando riveste la figura di "committente del trasporto" per effetti del disposto art. 2049 del CC
-

ART. 2049 del Codice Civile -

" i [padroni](#) e i [committenti](#) sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti".

Spendo due parole su questo rischio sempre trascurato

La domanda che ni viene posta è : Ma non dovrebbe pagare la Polizza RC della Circolazione dell'Autocarro del Vettore?

Si, in teoria, ma In questo caso il rischio sta

- nel massimale della polizza stipulata dall'autotrasportatore che potrebbe risultare inadeguato a coprire le spese di bonifica;
- nella ritenuta dal giudice, negligente o difettosa disposizione circa le procedure di sicurezza previste dalla legge da impartire al trasportatore vettore, per prevenire i rischi di spandimento di sostanze pericolose nell'ambiente

PASSIAMO ORA ALLA ATTIVITÀ DI LOGISTICA

Anche in questo caso il Rischio si trova nella natura di questa professione, con l'aggravante però che l'Operatore logistico e il depositario non hanno la tutela del limite di indennizzo concesso al Vettore,

In effetti

L'Operatore Logistico o il Terminal Operator, quando non esegue attività di trasporto:

- è considerato "depositario" a tutti gli effetti di legge. (Vedi Art. 1766 CC) poiché si assume l'impegno di custodire per il tempo convenuto merce di terzi e a riconsegnarle in natura.
- risponde del danneggiamento o perdita delle Merci per il loro intero valore, salvo dimostrare che l'evento è stato determinato da caso fortuito o da forza maggiore 1787 cc da vizio delle stesse o dal loro imballo

ed allora come può l'Operatore Logistico individuare correttamente il Rischio Assicurabile?

C'è un solo modo,

e cioè quello di definire esattamente gli **Impegni assicurativi del CONTRATTO DI LOGISTICA**, per :

- A) stabilire**(molte volte "**scoprire**", perché il contratto è predisposto dal cliente...) , **chi deve, cosa e come Assicurare** le merci
- B) prendere coscienza dei "rischi collegati o consequenziali" che producono costi o perdite patrimoniali considerevoli a discapito dell'Operatore logistico.**

Verifichiamo le più frequenti situazioni contrattuali, per svelarne le relative Insidie.

ASSICURAZIONE DELLE MERCI

- **quando l'Assicurazione DELLE MERCI è prevista a carico dell' Operatore logistico, il rischio è:**
 - la congruenza delle somme assicurate rispetto alla effettiva esistenza al fine di evitare il problema della Assicurazione Parziale (art. 1907 CC)
 - la quantificazione dell'indennizzo dovuto al cliente per la interruzione della attività causata al cliente in caso di incendio o furto delle merci
- **quando l'Assicurazione è prevista a carico del Proprietario della merce: il rischio è:**
 - la rivalsa del proprietario della merce per le somme non rimborsate dalla Sua Assicurazione, per carenza di garanzia o insufficienza della somma assicurata;
 - l'azione di rivalsa dei suoi assicuratori .
 - l'indennizzo comunque dovuto per "colpa grave", se non prevista espressa deroga nella polizza stipulata dal proprietario delle merci o nella clausola di non rivalsa rilasciata dal suo assicuratore.

ASSICURAZIONE DEI RISCHI COLLEGATI O CONSEQUENZIALI

IN OGNI CASO SEMPRE PRESENTI!

- Ricorso Terzi o vicini (la rivalse di Terzi per danni o interruzioni di esercizio causate dall'Incendio)
- Spese o danni per :
 - ✓ Incendio del Fabbricato Attrezzature Impianti ed altri beni di Proprietà e/o di terzi utilizzati in locazione o uso causati dalle merci assicurate dal Proprietario delle stesse;
 - ✓ Danni Indiretti e consequenziali, subiti dall'Operatore Logistico, quali ad esempio : Interruzione di esercizio (non posso più lavorare in quel magazzino) e la Perdita di profitto causata dalla interruzione .

- Maggiori spese , ad esempio
 - ✓ Uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati
 - ✓ Il lavoro straordinario, anche notturno e festivo del personale e di collaboratori esterni
 - ✓ L'affitto dei nuovi locali utilizzati per il trasferimento temporaneo dell'attività ed i relativi costi di trasferimento
 - ✓ I canoni di locazione comunque dovuti e tutte le altre spese correnti.
- Inquinamento ambientale
- **La responsabilità per danni causati a terzi / dipendenti/ prestatori d'opera**
L'Interesse assicurabile dell'Operatore Logistico o Terminal Operator deriva:
 - per danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali e per danni a cose di terzi che non siano merci e neppure siano detenute in custodia o uso a qualsiasi titolo verificatisi durante la movimentazione di merci/contenitori
 - Rivalse Inail e dipendenti per infortuni subiti sul lavoro in itinere
 - Malattie professionali
 - dai danni alle cose in consegna e custodia, senza poter invocare i limiti di indennizzo concessi al vettore
 - per danni a mezzi od unità naviganti di terzi sotto carico e scarico o stazionanti nei luoghi dove si svolge l'attività dell'Assicurato;
 - per danni imputabili a responsabilità civile personale dei dipendenti o di altre persone che agiscono per conto dell'Assicurato;
 - per danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione e/o ordinaria manutenzione di piazzali, banchine, fabbricati, impianti ed uffici nei quali si svolge l'attività dell'Assicurato;
 - per danni da inquinamento dell'ambiente causato da un evento accidentale.

INFINE

Nelle attivitàTa' Trasporto Spedizione e Logistica , e non solo, Occorre considerare che:

LE SPESE DI TUTELA LEGALE PENALE

- la difesa dall'accusa di aver commesso un reato;
- I procedimenti civili o penali nei quali ci si trovi coinvolti
- le spese per il ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria
- la reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19, verificatisi nell'ambiente di lavoro
- (certo sarà dura dimostrare dove si è verificata:...)
- le opposizioni e/o impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi e le sanzioni pecuniarie per violazioni e/o inosservanza ai Decreti Legislativi Salute e sicurezza nei posti di lavoro e nei cantieri") e (Privacy") le vertenze relative a pretesi inadempimenti contrattuali in relazione a forniture di beni o servizi inerenti la propria attività,

CREANO IL RISCHIO DI DOVER FAR FRONTE A SPESE DI AZIONE O DIFESA

IL CYBER RISKS

- Un atto illecito commesso deliberatamente da chiunque (anche per il tramite di un programma dannoso o Virus) , es: introduzioni abusive nel sistema informatico da un Hacker o da dipendenti infedeli;
- Un errore umano, inteso come tale un errore operativo nella gestione informatica, compreso un eventuale errore commesso da un dipendente nella scelta del programma da usare o una qualsiasi operazione non appropriata, mai eseguita prima.
- La minaccia credibile di bloccarne l'utilizzo in caso di mancato pagamento di una somma di denaro o altra minaccia di analoga natura

CREANO IL RISCHIO DI DOVER FAR FRONTE A PERDITE PATRIMONIALI RILEVANTI , PER (AD ESEMPIO):

- Interruzione di esercizio
- Risarcimento dovuto a terzi per violazione della Normativa sulla Privacy ,
- Risarcimento dovuto a terzi per ogni errore, omissione negligenza nella programmazione conservazione o gestione dei dati
- Risarcimento dovuto a terzi per denigrazione tramite e-mail (es: invio inconsapevole di una mail contenente valutazioni negative su persone o servizi)
- Risarcimento dovuto a terzi per diffusione non autorizzata di dati, contraffazione ed utilizzo abusivo di dati
- Risarcimento dovuto a terzi per servizi di pagamento o incasso
- L'avvenuto inconsapevole trasferimento dei denaro su altri conti

INSOLVENZA DEL CLIENTE

Le perdite pecuniarie subite dalla Ditta per il mancato pagamento della fornitura dei servizi per insolvenza del cliente.

CREANO IL RISCHIO DI DOVER FAR FRONTE A SPESE DI AZIONE O DIFESA

LA PERDITA O DANNEGGIAMENTO DEI BENI D PROPRIETÀ E/O DI TERZI UTILIZZATI O TENUTE IN CUSTODIA

Tutti i danni materiali direttamente causati alle cose possedute o tenute in consegna nei depositi ed Uffici ove viene svolta l'attività, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto espressamente come previsto escluso.

CREANO IL RISCHIO DI DOVER FAR FRONTE A SPESE DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO

RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEGLI AMMINISTRATORI ED ESPONENTI AZIENDALI D&o

La violazione dei obblighi di carica comporta per Amministratori e Dirigenti aziendali Responsabilità civili e Penali per le quali gli stessi **dovranno rispondere** nei confronti :

- A) della Società nella quale si opera
- B) di Società controllate
- C) Creditori sociali
- D) Singoli Soci
- E) Terzi titolari di singole azioni

con il proprio patrimonio personale.

Mi riferisco alla disciplina giuridica vigente, quali C.C. Art.:

2390 (concorrenza) 2391 (conflitto di interessi) 2392 (doveri di legge ed atto costitutivo) 2393 (azione sociale di responsabilità) 2394 (creditori sociali obbligo di conservare l'integrità patrimoniale) 2395 (azione del socio o del terzo) o alle regole imposte dallo statuto della società, quali ad esempio:

- la convocazione dell'assemblea
- la redazione del bilancio di esercizio
- l'impugnazione delle delibere non valide
- il divieto di concorrenza
- obbligo di diligenza
- obbligo di vigilare sul generale andamento della società
- obbligo di conservare il patrimonio aziendale

Le conseguenze economiche di tali Responsabilità si possono coprire con una Polizza D&O o RC Dell'Amministratore

Arrivati a questo punto ci chiediamo:

Lo Spedizioniere, il Vettore, l'Operatore Logistico, Il Terminal Operator, ma nella sostanza "l'imprenditore", come puo', ragionevolmente, annullare o limitare gli effetti e o le conseguenze dei rischi che abbiamo individuato ed analizzato

La soluzione definitiva al problema sarebbe quella di prevedere nel contratto di Spedizione / Trasporto / Logistica che le merci siano assicurate **a cura del proprietario** delle stesse, **senza** possibilità di **rivalsa** dello stesso e del suo assicuratore su chi esegue tali operazioni, anche in caso di "colpa grave" e, per quanto attiene agli errori professionali, stabilendo un **limite massimo di indennizzo**.

Evidentemente impossibile ad ottenere, senza contare comunque gli effetti di legge!; ed allora come fare far fronte alle conseguenze del sinistro?

Prevediamo tre possibilità :

- A) Massima prevenzione e controllo del rischio, per annullare il danno nel suo manifestarsi .
*Impossibile da realizzare!***
- B) Accantonando mezzi propri . *Troppo impegnativa!***
- C) Trasferimento del rischio all'assicuratore, con la stipula della relativa Polizza. *Soluzione logica!***

Mediante la realizzazione di questo programma ideale

IL PROGRAMMA DI COPERTURA IDEALE	
-	POLIZZA RISCHIO PROFESSIONALE
-	POLIZZA RC DELLO SPEDIZIONIERE E DEL VETTORE TERRESTRE
-	POLIZZA RC DELL'OPERATORE LOGISTICO
-	POLIZZA RCT RCO DANNI A TERZI/ OPERAI / RIVALSE INAIL
-	POLIZZA RC INQUINAMENTO INSEDIAMENTI
-	POLIZZA DANNI PROPRI
-	POLIZZA ELETTRONICA
-	POLIZZA CYBER RISKS
-	POLIZZA TUTELA LEGALE
-	POLIZZA RC AMMINISTRATORI ED ESPONENTO AZIENDALI
-	POLIZZA CREDITI
-	POLIZZA D&O ASSICURAZIONE R ORGANI DIRETTIVI

End
FL 140520